

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

LA CONFERENZA EPISCOPALE COME ORGANO SOPRADIOCESANO NELLA STRUTTURA ECCLESIASTICA

I. *La struttura gerarchica essenziale della Chiesa*: 1. La potestà suprema e la potestà del vescovo diocesano; 2. Gli organi sopradiocesani. — II. *Configurazione della conferenza episcopale*: 3. Nei lavori conciliari; 4. Nell'elaborazione del CIC 83; 5. Considerazione particolare sui documenti d'indole dottrinale. — III. *La funzione della conferenza episcopale*: 6. Puntualizzazioni sulla qualifica di *organo intermedio*; 7. Sul principio di sussidiarietà.

I. *La struttura gerarchica essenziale della Chiesa.*

1. In virtù del suo ufficio primaziale, come successore di Pietro, il romano pontefice, in quanto vero vicario di Cristo e pastore di tutta la Chiesa, esercita su questa una potestà di giurisdizione piena e suprema, veramente episcopale, ordinaria e immediata, rispetto alla quale tutti i pastori di qualsiasi rito e dignità e i restanti fedeli, tanto singolarmente quanto nel loro insieme, sono tenuti al dovere di subordinazione gerarchica e di vera obbedienza, non solo quanto alla fede e alle consuetudini, ma anche in ciò che concerne la disciplina e il governo della Chiesa sparsa per tutto il mondo ⁽¹⁾.

Ugualmente, « il collegio dei vescovi, il cui capo è il sommo pontefice e i cui membri sono i vescovi in forza della consacrazione

(1) Cfr. CONC. VAT. I, Cost. dogm. *Pastor aeternus*: Denz.-Schön., 3050 ss.; CONC. LUGDUNENSE II, *Professio fidei Michaëlis Palaeologi Imperatoris*: *ibid.*, 861; CONC. FIORENTINO, *Decr. pro graecis*: *ibid.*, 1307; CIC 17, can. 218; CONC. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, nn. 18, 22/2, 13/3; Id., *Decr. Christus Dominus*, n. 2; CIC 83, can. 331, 333; ecc.; SCHEMA CODICIS IURIS CANONICI ORIENTALIS (= CICO), in *Nuntia* 24-25, can. 42, 44, ecc. Per uno studio più approfondito relativo alla prima parte di questo articolo, si veda J.L. GUTIÉRREZ, *Estudios sobre la organización jerárquica de la Iglesia*, Pamplona 1987, soprattutto p. 147-152 e 211-227.

sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del collegio, e nel quale permane perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale » (2).

Parimenti appartiene alla costituzione divina della Chiesa l'esistenza e la funzione propria dei vescovi, i quali « reggono le Chiese particolari a loro affidate, come vicari e delegati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà [...]. Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata » (3), e spetta loro per sé, in quanto « è necessaria per l'esercizio del loro dovere pastorale » (4).

Quanto al modo di compaginare l'esercizio di entrambe le potestà, vale a dire la suprema e quella spettante al vescovo nella propria diocesi, è degna di menzione la dichiarazione collettiva dei vescovi della Germania, del 1875, in risposta alle accuse rivolte dal cancelliere Bismarck, il quale aveva asserito in una circolare che la dottrina del Concilio Vaticano I sul primato del Papa comportava in pratica l'assorbimento di tutta la potestà dei vescovi nella giurisdizione del romano pontefice, di modo che i vescovi altro non erano se non suoi impiegati, privi di qualsiasi responsabilità (5).

Oponendosi a tali affermazioni, i vescovi tedeschi scrissero: « Decreta Concilii Vaticani ne umbram quidem fundamenti praebent assertioni, Papam eisdem factum esse principem absolutum, et quidem vi infallibilitatis absolutissimum, "plus quam ullum in mundo monarchum absolutum" [...] neque quoad res *ecclesiasticas* Papa monarchus absolutus nuncupari potest, quippe cum subordinatus sit iuri divino et obstrictus sit iis, quae Christus pro Ecclesia sua disposuit [...]. Vi eiusmodi dispositionis divinae, in qua fundatur munus Summi Pontificis, existit etiam episcopatus; competunt eidem iura et officia vi dispositionis ab ipso Domino promanantis, ad quae mutanda Summo Pontifici neque ius neque potestas prostat » (6).

(2) CIC 83, can. 336. Cfr. CONC. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 22 e nota esplicativa previa; CICO, can. 48.

(3) Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 27/1. Cfr. Decr. *Christus Dominus*, n. 8 a); CIC 83, can. 381 § 1.

(4) Decr. *Christus Dominus*, n. 8 a).

(5) Cfr. Denz.-Schön., 3112.

(6) *Ibid.*, 3114-3115. Tale modo d'agire dei vescovi tedeschi fu lodato da Pio IX, Litt. Ap. *Mirabilis illa constantia*, 4 marzo 1875; Pii IX Acta 1/VII, p. 29 ss.; *Alloc. ai Cardinali*: ASS, 8 (1874-75), p. 303.

Sia il supremo pontificato che l'episcopato sono di diritto divino e appartengono alla costituzione della Chiesa, per cui devono compaginarsi armonicamente. Anzi, « la potestà dei vescovi non è sminuita dalla potestà suprema e universale, ma anzi è da essa affermata, corroborata e rivendicata, poiché lo Spirito Santo conserva indefettibilmente la forma di governo da Cristo Signore stabilita nella sua Chiesa » (7). Tale potestà del vescovo diocesano è esercitata « fermo sempre restando in ogni campo il potere del romano pontefice, in forza della sua carica, di riservare le cause a sé oppure ad altra autorità » (8). La stessa idea viene enunciata nella Cost. dogm. *Lumen gentium* nei seguenti termini: « Questa potestà, che personalmente esercitano (i vescovi) in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in definitiva regolato dalla suprema autorità della Chiesa e possa da essa essere circoscritto entro certi limiti, *in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli* » (9).

Nel testo citato, abbiamo sottolineato le parole *in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli (intuitu utilitatis Ecclesiae vel fidelium)*, perché indicano la ragione per cui l'autorità suprema può e deve riservare a sé o ad un'altra autorità certe cause che per sé spetterebbero al vescovo diocesano: in effetti, per istituzione divina esiste nella Chiesa il primato, il quale, oltre alle funzioni che gli competono in esclusiva anche per quanto concerne l'attività pastorale della Chiesa universale, deve anche indicare — e riservare a sé o ad altri — le questioni che, nelle diverse circostanze storiche, richiedano un modo comune e uniforme di agire per tutta la Chiesa. In altre parole, nei diversi periodi storici il bene comune della Chiesa richiede un certo grado di centralizzazione, la cui concreta determinazione, certamente *intuitu utilitatis Ecclesiae vel fidelium*, spetta in esclusiva al romano pontefice. Allo stesso tempo, « i singoli vescovi, che sono preposti alle Chiese particolari, esercitano il loro governo pastorale sopra la porzione del popolo di Dio che è stata loro affidata, non sopra le

(7) Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 27/2. Cfr. CIC, can. 333 § 1. Vid. W. ONCLIN, *The power of Decision in the Church at the supra-diocesan level*, in *Communications* 2 (1970), p. 196-212, soprattutto pp. 199-209; A.J. GOMES MARQUES, *O Bispo Diocesano na génese do « Christus Dominus »*, Pamplona 1976, p. 159-255; R. JULIÁN REY, *El Obispo diocesano en la génesis de la « Lumen gentium »*, Pamplona 1977, p. 124-192.

(8) Decr. *Christus Dominus*, n. 8 a). Cfr. PAOLO VI, *m. p. De Episcoporum munibus*, 15 giugno 1966: *AAS*, 58 (1966), p. 467-472; CIC, can. 381 § 1.

(9) Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 27/1.

altre Chiese né sopra la Chiesa universale. Ma in quanto membri del collegio episcopale e legittimi successori degli Apostoli, i singoli vescovi sono tenuti, per istituzione e precetto di Cristo, ad avere per tutte le Chiese una sollecitudine che, sebbene non esercitata con atto di giurisdizione, sommamente contribuisce tuttavia al bene della Chiesa universale. Tutti i vescovi, infatti, devono promuovere e difendere l'unità della fede e la disciplina comune a tutta la Chiesa⁽¹⁰⁾, istruire i fedeli all'amore di tutto il Corpo mistico di Cristo, specialmente delle membra povere, sofferenti e di quelle che sono perseguitate a causa della giustizia (cfr. Mt. 5, 10) e, infine, promuovere ogni attività comune a tutta la Chiesa, specialmente nel procurare che la fede cresca e sorga per tutti gli uomini la luce della piena verità. Del resto è vero che, reggendo bene la propria Chiesa come porzione della Chiesa universale, contribuiscono essi stessi efficacemente al bene di tutto il Corpo mistico, che è pure un *corpus Ecclesiarum* »⁽¹¹⁾.

2. Abbiamo considerato fino ad ora i due poli della struttura gerarchica della Chiesa, vale a dire il *munus primatiale* del romano pontefice e l'ufficio del vescovo diocesano. Nel corso dei secoli, tuttavia, sono stati creati altri uffici e organi, certamente di diritto ecclesiastico, che esercitano una funzione sopradiocesana o interdiocesana⁽¹²⁾; tali sono, nel diritto orientale, i patriarchi⁽¹³⁾, gli arcivescovi maggiori e i metropolitani di una Chiesa *sui iuris*⁽¹⁴⁾, i gerarchi

⁽¹⁰⁾ Cfr. CIC, can. 392; CICO, can. 199.

⁽¹¹⁾ Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 23/2. Il vescovo, infatti, regge la Chiesa affidatagli non come una cellula indipendente dalle altre, ma come *portio Ecclesiae universalis*.

⁽¹²⁾ Si veda, ad es., il Decr. *Christus Dominus*, Caput III, *De Episcopis in commune plurium Ecclesiarum bonum cooperantibus*, diviso in tre parti: 1) *Synodi, Concilia et praesertim Episcoporum Conferentiae*; 2) *Provinciarum ecclesiasticarum circumscriptio et regionum ecclesiasticarum erectio*; 3) *Episcopi munere interdiocesano fungentes*.

⁽¹³⁾ Cfr. Pio XII, *m. p. Cleri sanctitati (De ritibus orientalibus et De personis = CS)*, 2 giugno 1957, can. 216-314; E. EID, *La figure juridique du Patriarche*, Roma 1962; Decr. *Orientalium Ecclesiarum*, nn. 7-11, dove vengono definiti nei seguenti termini: « Nomine vero Patriarchae orientalis venit episcopus, cui competit iurisdictio in omnes episcopos, haud exceptis metropolitibus, clerum et populum proprii territorii vel ritus, ad normam iuris et salvo primatu Romani Pontificis » (n. 7; cfr. CICO, can. 55; Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 23/4; CICO, can. 54-101).

⁽¹⁴⁾ Quanto agli arcivescovi maggiori, cfr. CS, can. 324-339; S.C. PER LE CHIESE ORIENTALI, Dich. 23 dicembre 1963: AAS, 56 (1964), p. 214; Decr. *Orientalium Ecclesiarum*, n. 10.

delegati dalla sede apostolica per altre Chiese *sui iuris* ⁽¹⁵⁾ nonché i diversi Sinodi ⁽¹⁶⁾ ed i metropolitani di una Chiesa patriarcale ⁽¹⁷⁾. A questi vanno aggiunti, nel diritto della Chiesa latina, i metropolitani ⁽¹⁸⁾, i concili plenari e provinciali ⁽¹⁹⁾, le conferenze episcopali ⁽²⁰⁾ ed altri organi simili.

Per quanto concerne la natura di tali uffici e organi, è opportuno tener presente che, sia nel Codice latino del 1917 sia in quello orientale del 1957, essi erano considerati sotto la rubrica *De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico (canonico) iure participes* ⁽²¹⁾. La predetta rubrica indicava chiaramente che gli enti summenzionati erano intesi come aventi origine dalla suprema potestà, sulla quale si fondavano. In questo senso troviamo nei singoli canoni espressioni come « singulares honore prosequendi sunt Orientis Patriarchae, quippe qui amplissima potestate a Romano Pontifice data seu agnita, suo cuique patriarchatui seu ritui tamquam pater et caput praesunt » ⁽²²⁾. Lo stesso si può affermare dei concili particolari, le cui decisioni ottenevano forza obbligatoria in virtù dell'approvazione da parte della santa sede ⁽²³⁾.

lium Ecclesiarum, n. 10; CICO, can. 151-154. Rispetto ai metropolitani di una Chiesa *sui iuris*, cfr. CICO, can. 155-171.

⁽¹⁵⁾ Cfr. CICO, can. 172-174.

⁽¹⁶⁾ Cfr. CS, can. 340-361; CICO, can. 102-112, 140-150.

⁽¹⁷⁾ Cfr. CICO, can. 133-139.

⁽¹⁸⁾ Cfr. CIC, can. 435-438.

⁽¹⁹⁾ Cfr. CIC, can. 439-446.

⁽²⁰⁾ Cfr. CIC, can. 447-459. Quanto alle conferenze regionali, cfr. can. 434. Si veda anche J.I. ARRIETA, *Provincia y región eclesiástica*, in *The New Code of Canon Law. Proc. 5th International Congress of Canon Law*, Ottawa, 1986, p. 607-625; M. COSTALUNGA, *L'organizzazione in province e regioni ecclesiastiche*, in *Ius Canonicum*, 22 (1982), p. 749-762; M. MORGANTE, *La Chiesa particolare nel codice di diritto canonico*, s.l., 1987, p. 189-196.

⁽²¹⁾ Cfr. CIC 17 tit. VII (prima del can. 218); CS, tit. IV, pars II (prima del can. 162).

⁽²²⁾ CS, can. 216 § 1. Cfr. anche can. 283: « Praeter alia privilegia a Romano Pontefice concessa seu agnita, omnes Patriarchae... ».

⁽²³⁾ Cfr., per es., il Breve di Paolo V con il quale *approbantur* le decisioni prese dal concilio provinciale di Mechelen, dell'anno 1607, e nel contempo si avvertiva che, nel testo, erano stati introdotti degli emendamenti dalla santa sede e si comandava *auctoritate apostolica* che tali decisioni fossero accuratamente osservate: « Acta Synodi provincialis Mechliniensis... nonnullis mutatis, ut videbitis, approbavimus... Quemadmodum etiam hortamur, atque apostolica auctoritate... iubemus, ut huius Synodi decreta omnia... ab omnibus quam diligentissime et inviolate serventur » (MANSI 34 B, 1475 s.). Ugualmente, nella pubblicazione degli atti del concilio

Tuttavia, in tempi a noi più recenti, non sono mancati autori che hanno sostenuto come le istanze intermedie, quelle cioè poste fra la potestà suprema e il vescovo diocesano, godano di una potestà loro propria, non configurabile come partecipazione *a iure* della suprema potestà (24).

Sulla questione, che qui ci siamo limitati ad accennare, dell'origine della potestà inerente agli uffici e organi chiamati intermedi (in quanto esercitano una potestà al di sopra dei vescovi diocesani), è necessario distinguere in primo luogo tra gli uffici personali (per es., quello del patriarca nella Chiesa orientale) (25) ed altri uffici

di Bourges, dell'anno 1584, si legge: « accepimus tandem concilii nostri provincialis, nuper Biturigibus celebrati, decreta et statuta Sanctae Sedis iudicio probata ». I commentatori del CIC 17 spiegano così la questione: « Sicut Patriarchae, Primates et Metropolitae *iure ecclesiastico* constituunt gradum intermedium in hierarchia iurisdictionis inter Primatum R.P. et gradum episcopalem, ita *eodem iure* interpositi sunt *coetus* seu *collegia* Praelatorum ad *extraordinarium* regimen ecclesiasticum, quae Concilia *particularia* dicuntur, et iurisdictionem exercent iurisdictione singulorum Episcoporum superiorem, a Rom. Pontifice mutuata, cum ab eo, qui supremam in Ecclesia tenet potestatem, necessario sit recipienda » (F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum ad Codicis normam exactum*, t. II, 3^a ed., Romae, 1943, p. 669). Parimenti U. BESTE scrive: « apte Codex materiam sectionis II *De clericis in specie* in duos titulos dispertit, disserendo in praesenti titulo (VII) de suprema potestate pontificatus ex iure divino et de gradibus qui hanc potestatem participatam iure ecclesiastico exercent » (*Introductio in Codicem*, 6^a ed., Neapolis, 1964, p. 239).

(24) Cfr., fra gli altri, W. AYMANS, *Das synodale Element in der Kirchenverfassung*, München, 1970, soprattutto p. 243-264 e 318-360; Id., *Der Leitungsdienst des Bischofs im Hinblick auf die Teilkirche*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 153 (1984), p. 35-55, specialmente p. 38-39; W. ONCLIN, *The power...*, cit. (nota 7), soprattutto p. 209-212; KL. MÖRSORF, *L'autonomia della Chiesa locale*, in « Atti del Congresso Internazionale di Diritto Canonico. La Chiesa dopo il Concilio », Milano, 1972, p. 163-185, soprattutto p. 179-184. A differenza del precedente CIC (cfr. *supra*, nota 21), nel CIC 83 gli organi intermedi sono collocati sistematicamente sotto il tit. II (prima del can. 431), *De Ecclesiarum particularium coetibus*. Sull'ordine sistematico del Decr. *Christus Dominus* e della Parte II del Libro II nel CIC 83, cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *De Ordinarius militaris nova constitutio*, in *Periodica*, 76 (1987), p. 71-111, soprattutto p. 192-199.

(25) « Ab antiquissimis temporibus in Ecclesia viget institutio patriarchalis, iam a primis Synodis Oecumenicis agnita » (Decr. *Orientalium Ecclesiarum*, n. 7). Si tratta, pertanto, di un'istituzione confermata dalla tradizione consolidata per secoli. In proposito, è fondamentale il principio stabilito nella Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 24/2: « Episcoporum autem missio canonica fieri potest per legitimas consuetudines, a suprema et universali potestate Ecclesiae non revocatas, vel per leges ab eadem auctoritate latas seu agnitas, vel directe per ipsum Successorem Pe-

svolti da più soggetti insieme. Relativamente a questi ultimi, gli autori attuali sostengono diversi pareri sull'origine della potestà loro inerente: secondo alcuni, essa proviene dal romano pontefice, ossia dalla suprema potestà della Chiesa; per altri, la predetta potestà risulta dalla somma delle potestà di tutti coloro che integrano l'organo; per altri, infine, si tratterebbe di una potestà propria del medesimo organo e diversa da quella che possiede ognuno dei singoli membri, come conseguenza della struttura sinodale vigente nella comunione gerarchica.

II. *Configurazione della conferenza episcopale.*

3. Le conferenze episcopali sono sorte nel secolo scorso come riunioni amichevoli ed informali di Prelati ⁽²⁶⁾. Per il periodo antepreparatorio del Concilio Vaticano II, le proposte a tal fine avanzate dai vescovi possono sintetizzarsi nel seguente modo:

a) pare molto opportuno un certo coordinamento fra i vescovi diocesani di una stessa regione o nazione ⁽²⁷⁾, mediante i concili particolari oppure tramite le conferenze episcopali, sotto la direzione della santa sede;

b) ciò, tuttavia, deve essere realizzato senza che sia diminuita la potestà di ogni vescovo nella propria diocesi ⁽²⁸⁾.

tri; quo renuente seu communionem Apostolicam denegante, Episcopi in officium assumi nequeunt ».

⁽²⁶⁾ Cfr. la nota storica nello schema conciliare « De Episcopis ac de Dioecesium regimine », 22 aprile 1963, p. 17: *Acta Synodalia*, II, IV, p. 374 s. Fra le questioni che potevano trattarsi nelle predette riunioni, lo stesso schema cita, a modo d'esempio, quelle elencate nell'Istr. *Quo constet firmitus*, ai vescovi dell'Impero Austriaco, 22 luglio 1898 (*Leonis XIII Acta*, 18, p. 98): cfr. *Acta Synodalia*, II, IV, p. 375. Per uno studio approfondito, cfr. G. FELICIANI, *Le conferenze episcopali*, Bologna, 1974, p. 15-132.

⁽²⁷⁾ Oltre alla convenienza generale di un opportuno coordinamento, l'attuale facilità delle comunicazioni (rispetto al passato) e la rapida trasmissione delle notizie rendono ancora più pressante l'avvertimento già proposto da Pio XII: si deve, cioè, evitare la « christifidelium admiratio, qui saepe non intelligunt cur in alia dioecesi res hoc modo se habeant, in alia autem, quae fortasse proxima ei adiacet, dissimili modo, quin etiam interdum prorsus contrario » (*Alloc.*, ai cardinali, 2 novembre 1954: *AAS*, 46 (1954), p. 675).

⁽²⁸⁾ Cfr. *Acta, series I, antepreparatoria, appendix vol. II, pars. I*, p. 396-407, dove si fa un riassunto *ex officio* delle proposte pervenute fino ad allora, fra le quali: « Decernatur quatenam sit auctoritas et condicio conventuum Episcoporum singularum nationum » (Arciv. di Colonia: *ibid.*, p. 399); « Ad quaedam pericula vitan-

Nel n. III dello schema preparatorio « De Episcopis et Dioeceseon regimine », approvato il 25 settembre 1961, si leggeva:

« 1. Decisiones, a Coetu seu Conferentia Episcoporum prolatae, iuridice non obligant sed moraliter: ideoque ratione unitatis maxima reverentia accipiendae sunt ac religiose servandae [...].

3. In rebus pro quarum solutione oporteat normas iuridicas ferre, adeatur Sancta Sedes eiusque iudicio standum erit.

4. Unusquisque Episcopus pro sua prudentia et discretionem normas in Coetu Episcoporum latas, vi iuridica in propria dioecesi fulcire potest » ⁽²⁹⁾.

Ciò nonostante, nello schema del 22 aprile 1963, consegnato ai Padri conciliari il 5 novembre dello stesso anno, la questione fu così prospettata:

« 22. Firmo praescripto n. 24, decisiones prolatae ab Episcopis, in Conferentia Nationali legitime coadunatis, debita reverentia ab unoquoque Episcopo accipiantur et ad effectum deducantur, ut unitas foveatur et bonum commune in universa Natione promoveatur ».

da (i.e. ne aliquo modo minuat aequalitas et libertas, quae sub Petro omnibus Episcopis competit: ne laici de his coetibus putent quod aliquam constituunt iurisdictionem, quae medium tenet inter Ecclesiam universalem et particularem), exoptetur ut coetus Episcopales nuntiis apostolicis vel delegatis praesideantur, nec de re morali, dogmatica et liturgica agant, sed de practicis quaestionibus. Sic clarior evadit iurisdictione, quae iure divino competit R. Pontifici et episcopo in sua dioecesi » (vescovo tit. di Arca: *ibid.*, p. 398); « Conferentiae episcopales sui iuris sint, quo responsabilitas et vis initiandi episcoporum augetur » (vescovo tit. di Meloe di Isauria: *ibid.*); « Iura Conferentiarum Nationalium praecise statuuntur; centralizatio nationalis vitetur et Episcopi uniuscuiusque provinciae ecclesiasticae sufficientem libertatem habeant » (Arciv. di Dakar: *ibid.*, p. 402); « Cooperatio dioeceseon et vicariatuum promoveatur...; hac cooperatione nullo modo detrimentum afferatur iurisdictioni propriae cuiusque Ordinarii » (vescovi dell'Indonesia: *ibid.*, p. 407).

⁽²⁹⁾ *Acta, series II, praeparatoria, vol. II, pars II*, p. 521. Durante la discussione dello schema nella Commissione Centrale Preparatoria, il Card. Paolo Marella, relatore dello stesso schema, espone come, fra le due opposte possibilità, e cioè fra nessuna forza obbligatoria delle decisioni di una conferenza ed obbligatorietà giuridica delle medesime decisioni, i redattori dello schema avessero scelto una via di mezzo, vale a dire quella dell'obbligatorietà morale delle stesse. Si vedano anche le osservazioni del Card. Wyszyński, dell'arcivescovo-vescovo Bengsch e soprattutto del Card. Frings (*ibid.*, p. 522-541).

« 23. Episcopus in casu aliquo particulari ob graves rationes contra decisiones Conferentiae in sua diocesi agere intendens, antea scripto certiore faciat Conferentiam per ipsius Praesidem de suis agendi rationibus ».

« 24. § 1. Decisiones Nationalis Episcoporum Conferentiae, dummodo legitime et per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum prolatae sint necnon ab Apostolica sede recognitae fuerint, singulos Episcopos etiam obligant in his, qui sequuntur, dumtaxat casibus:

a) quando agitur de peculiaribus rebus quae sive iure communi sive speciali Apostolicae Sedis mandato Nationali Episcoporum Conferentiae pertractandae ac resolvendae commissae fuerint;

b) quando agatur de declarationibus maioris momenti publice faciendis nomine Nationalis Episcoporum Conferentiae;

c) quando agatur de rebus cum Gubernio civili tractandis, quae totam attingant Nationem;

d) quando gravitas rei exigit communem omnium Episcoporum agendi rationem simulque duae saltem ex tribus partibus Praesulum cum voto deliberativo adstantium indicent decisionem ipsam esse vi iuridica pro omnibus communiendam.

§ 2. Contra decisiones de quibus supra datur recursus ad Sanctam Sedem, at in devolutivo tantum » ⁽³⁰⁾.

Studiate le diverse opinioni esposte nell'Aula conciliare, la competente Commissione cercò una soluzione nella quale si potesse tener conto di tutte le osservazioni avanzate ⁽³¹⁾, sopprimendo i casi elencati sotto b), c) e d), nonché determinando *tassativamente* ⁽³²⁾ i casi

⁽³⁰⁾ *Acta Synodalia*, II-IV, p. 373-374.

⁽³¹⁾ Come abbiamo esposto, la discussione ebbe inizio nel periodo antipreparatorio e continuò durante la celebrazione del concilio, con interventi dei padri sia orali che per iscritto, soprattutto il 12 novembre 1963 e i giorni successivi (cfr. *Acta Synodalia*, II-V, pp. 37-53, 65-94 et 193-211; vid. A.J. GOMES MARQUES, o. c. nella nota 7, p. 195-230). Cfr. anche *Schema Decreti « De pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia »*, 27 aprile 1964, *Relatio*, p. 43 (*Acta Synodalia*, III-II, p. 54 s.). Fino a pochi giorni prima della promulgazione del Decr. *Christus Dominus*, i Padri conciliari continuarono a proporre osservazioni ed emendamenti (*modi*) circa la questione: cfr. *Acta Synodalia*, IV-II, modi nn. 22-27, p. 610-612.

⁽³²⁾ Cfr. *Schema Decreti « De pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia »*, 27

nei quali le decisioni di una conferenza episcopale avrebbero potuto ottenere forza giuridica obbligatoria. Il testo definitivo del Decr. *Christus Dominus* recita:

« Decisiones Conferentiae Episcoporum, dummodo legitime et per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum, qui voto deliberativo fruentes ad Conferentiam pertinent, prolatae fuerint et ab Apostolica Sede recognitae, vim habeant iuridice obligandi in casibus dumtaxat in quibus aut ius commune id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum, motu proprio aut ad petitionem ipsius Conferentiae datum, id statuerit »⁽³³⁾.

Per la validità si richiede pertanto che:

a) la decisione sia stata approvata *almeno* ⁽³⁴⁾ da due terzi dei voti non già dei presenti, ma di tutti i presuli che appartengono alla conferenza con voto deliberativo ⁽³⁵⁾;

b) la competenza per emanare, mediante decreto generale ⁽³⁶⁾, norme concrete relative alla fattispecie di cui si tratti sia stata stabilita dal diritto universale o da un mandato peculiare della sede apostolica, sia *motu proprio*, sia su richiesta della conferenza stessa ⁽³⁷⁾;

aprile 1964 (*Acta Synodalia*, III-II, p. 22-56); *Schema Decreti « De pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia »*. *Textus emendatus et relationes*, consegnato ai Padri il 30 ottobre 1964 (*Acta Synodalia*, III-VI, p. 199 s.).

⁽³³⁾ Decr. *Christus Dominus*, n. 38, 4.

⁽³⁴⁾ Cfr. *Schema Decreti « De pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia »*. *Textus recognitus et modi*, modus 24 (*Acta Synodalia*, IV-II, p. 612).

⁽³⁵⁾ Cfr. *Schemi Decreti « De pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia »*. *Textus emendatus et relationes*, 1964, p. 86-87 e 96 (*Acta Synodalia*, III-VI, p. 191 e 197). Venne precisato in seguito che una conferenza non può delegare tale funzione legislativa di cui gode « intra certos limites » alle Commissioni episcopali costituite in seno alla medesima (cfr. risposte della PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEI DECRETI DEL CONCILIO VATICANO II, del 10 giugno 1966 e del 5 febbraio 1968: *AAS*, 60 (1968), p. 361; risposta del 21 dicembre 1979: *AAS*, 72 (1980), p. 106). Cfr. anche CIC, can. 135 § 2.

⁽³⁶⁾ L'espressione *decreta generalia*, del can. 455 § 1, comprende anche i decreti generali esecutivi, di cui nei cann. 31-33 (PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, risposta del 5 luglio 1985: *AAS*, 77 (1985), p. 771). Vid. il commento di J. URRUTIA, in *Periodica*, 74 (1985), p. 609-616 e di V. GÓMEZ-IGLESIAS, *Los decretos generales de las Conferencias episcopales*, in *Ius Canonicum*, 26 (1986), p. 271-285.

⁽³⁷⁾ Cfr. CIC, can. 454 § 1. Quanto alle norme complementari del codice di diritto canonico, cfr. SEGRETERIA DI STATO, ai presidenti delle conferenze episcopali,

c) le norme stabilite dalla conferenza episcopale non siano *contra ius universale*, giacché « da parte del legislatore inferiore non può essere data una legge contraria al diritto superiore »⁽³⁸⁾;

d) la decisione venga legittimamente promulgata, dopo la sua *recognitio* da parte del competente dicastero della santa sede;

e) inoltre, la Commissione conciliare *De Episcopis ac dioeceseon regimine* espresse più volte la *mens* secondo la quale era stato redatto il testo, che cioè le conferenze episcopali potessero emanare decisioni vincolanti soltanto « in paucis ac bene definitis materiis »⁽³⁹⁾.

4. Le norme esecutive *ad experimentum* per il Decr. *Christus Dominus*, n. 38, sulle conferenze episcopali, furono promulgate da Paolo VI nell'anno 1966⁽⁴⁰⁾. Inoltre, la commissione pontificia per la revisione del codice di diritto canonico eseguì il proprio lavoro tenendo sempre presenti i principi direttivi, vale a dire i *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, esaminati e approvati dall'assemblea del sinodo dei vescovi del 1967⁽⁴¹⁾. Per quanto

8 novembre 1983: *Communicationes*, 15 (1983), p. 135-139. Si veda, in generale, W. AYMANS, *Wesensverständnis und Zuständigkeiten der Bischofskonferenz im Codex Iuris Canonici von 1983*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 152 (1983), pp. 46-61; C. DE DIEGO-LORA, *Competencias normativas de las Conferencias Episcopales: primer decreto general en España*, in *Ius Canonicum*, 24 (1984), p. 527-570; G. FELICIANI, *Le conferenze episcopali nel Codice di diritto canonico del 1983*, in *The New Code of Canon Law. Proceedings of the 5th International Congress of Canon Law*, cit. (nota 20), p. 497-503.

⁽³⁸⁾ Per quanto concerne questo principio nel CIC 17, cfr. i commenti degli autori al can. 22: per esempio, H. CICOGNANI-D. STAFFA, *Commentarium ad Librum primum Codicis Iuris Canonici*, vol. I, Roma, 1939, p. 354 ss. Rispetto al CIC 83, cfr. can. 135 § 2. Si veda in proposito J.L. GUTIÉRREZ, *Estudios sobre la organización jerárquica de la Iglesia*, cit. (nota 1), p. 199-201.

⁽³⁹⁾ *Relatio* circa lo schema « De Episcopis ac de dioecesium regimine » 1963, p. 20 (*Acta Synodalia*, II-V, p. 36). Nel documento « Textus recognitus et modi » del 1965, vale a dire pochi giorni prima della promulgazione del Decreto, la medesima Commissione rispose così ad un *modus* proposto da un Padre conciliare: « Satis consultum est unanimitati obtinendae sive per numerum perexiguum argumentorum definiendorum, sive per magnum numerum suffragiorum praerequisitorum » (*Modus*, n. 26 al Cap. III: *Acta Synodalia*, IV-II, p. 612: la sottolineatura è nostra). Quanto al valore dei lavori preparatori del Decr. *Christus Dominus*, si tenga presente il *mandatum generale* espresso nel n. 44/1 dello stesso Decreto (cfr. *infra*, n. 5, *in fine*).

⁽⁴⁰⁾ Cfr. PAOLO VI, *m. p. Ecclesiae Sanctae*, 6 agosto 1966, I, n. 41: AAS, 58 (1966), p. 773-774.

⁽⁴¹⁾ Cfr. *Communicationes*, 1 (1969), p. 77-85. Vid. anche *Relationes* del sinodo dei vescovi del 1969, pubblicate per mandato di Paolo VI: I. *Relatio doctrinalis de collegialitate Episcoporum*. II. *Relatio de arctiore coniunctione Episcoporum*

concerne la questione concreta che stiamo esaminando, sembra particolarmente attinente il principio n. 5, nel quale si tratta dell'unità della legislazione canonica ⁽⁴²⁾, senza che ciò sia di ostacolo ad ulteriori determinazioni ad opera del diritto particolare ⁽⁴³⁾.

Per quanto concerne le conferenze episcopali e i loro rapporti con le singole Chiese particolari, sembra opportuno ricordare che l'ambito di competenza delle conferenze episcopali fu gradualmente ridotto durante i lavori di elaborazione del CIC 83. Ciò fu fatto dietro richiesta esplicita di molti vescovi, che chiesero espressamente una tale riduzione quando gli schemi preparatori dello stesso Codice furono loro inviati per consultazione ⁽⁴⁴⁾.

In effetti, passato il periodo immediatamente successivo al concilio, nel quale le conferenze episcopali ebbero un ruolo di primo piano nel coordinamento delle norme di diritto particolare, una

Conferentias inter et Sanctam Sedem. III. Relatio de arctiore coniunctione inter ipsas Episcoporum Conferentias, Città del Vaticano, 1969. Sull'elaborazione dei canoni relativi alle conferenze episcopali, cfr. *Communicationes*, 4 (1972), p. 48-50; 12 (1980), p. 262-269.

⁽⁴²⁾ « Systema iuris canonici unum pro tota Ecclesia esse debet in summis principis, quoad institutiones fundamentales, quoad mediolorum Ecclesiae propriorum ad finem suum obtinendum descriptionem... Haec iuris canonici conformatio a Concilio Oecumenico in conficiendis Decretis suis disciplinaribus apprime servata est » (*Communicationes*, 1 (1969), p. 81).

⁽⁴³⁾ Nel citato principio, dopo aver escluso quelle leggi particolari « quae veluti formam praebeant specificam legibus ecclesiarum nationalium », si aggiunge: « Attamen id significare non debet in legislationibus particularibus maiorem amplitudinem non desiderari, praesertim in iure a Conciliis nationalibus, regionalibus condendo » (*ibid.*). Tale riferimento ai concili particolari viene applicato poco dopo alle conferenze episcopali.

⁽⁴⁴⁾ È notevole la differenza fra gli schemi inviati ai vescovi e agli altri organi di consultazione fino all'anno 1977 e lo *Schema Codicis Iuris Canonici* del 1980. La stessa Commissione per la revisione del Codice rese noto come molte competenze concrete che secondo i primi schemi avrebbero dovuto essere affidate alle conferenze episcopali, furono poi lasciate alla decisione dei singoli vescovi, e ciò « quia permulti id petierunt, quo magis extollatur auctoritas et potestas Episcopi dioecesiani in propria Ecclesia particulari » (*Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsonibus a Secretaria et Consultoribus datis: Communicationes*, 14 (1982), p. 199). Per questo motivo, nella revisione degli schemi alla luce delle osservazioni emerse nella consultazione, il Segretario e i Consultori della Commissione furono unanimemente d'accordo « nell'auspicare che le conferenze episcopali non diventino organi burocratici con eccessive altre funzioni e facoltà, una specie di Curia intermedia tra la Curia Romana e le Curie diocesane » (*Communicationes*, 12 (1980), p. 263).

ricerca più approfondita sulla funzione del vescovo diocesano indusse, nell'elaborazione del codice di diritto canonico, a correggere la tendenza iniziale di attribuire molte competenze alle conferenze, riservando alle medesime quei compiti e funzioni per cui appaiono maggiormente idonee, vale a dire la promozione della comunione fra i vescovi, per affrontare e risolvere in modo uniforme i problemi pastorali comuni a più diocesi⁽⁴⁵⁾. Così, le conferenze episcopali recuperarono il loro carattere primigenio, in virtù del quale si configuravano non come organi di centralizzazione amministrativa, ma soprattutto come strumenti di unità e di comunicazione fra i vescovi diocesani, come si deduce anche dalla descrizione che di esse fa il Concilio Vaticano II: « Est Episcoporum Conferentia veluti coetus in quo sacrorum Antistites cuiusdam nationis vel territorii munus suum pastorale coniunctim exercent ad maius bonum, quod hominibus praebet Ecclesia, provehendum, praesertim per apostolatus formas et rationes occurrentibus aetatis adiunctis apte compositas »⁽⁴⁶⁾.

È anche opportuno ricordare in questa sede la risposta data dalla Commissione per la revisione del CIC, nel mese di ottobre del 1981, alla questione proposta in modo generale, e cioè sullo schema del *Codex* nel suo complesso, da uno dei Padri convenuti per l'Adunanza Plenaria:

« Multa quae in praecedentibus schematibus tribuebantur Conferentiae Episcopali nunc relinquuntur decisioni singulorum Episcoporum dioecesanorum: hoc non placet.

Resp. Hoc factum est post consultationem (a tutto l'episcopato), quia permulti id petierunt, quo magis extollatur auctoritas et potestas Episcopi dioecesani in propria Ecclesia particulari. Et merito quidem, quia Conferentia Episcoporum non intelligitur primariae ut coetus legislativus qui fere omnia centralizare debeat, sed est praesertim organum unionis et communicationis Episcoporum inter se, ita ut in regimine propriae dioecesis unusquisque procedere valeat "communicatis prudentiae et experientiae luminibus collatisque

(45) Pochi mesi dopo la promulgazione del CIC 83, la Congregazione per la Dottrina della Fede espose sinteticamente il grado di riflessione allora raggiunto sulla questione che stiamo trattando: cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Risposta del 7 luglio 1983, ai dubbi relativi all'interpretazione del Decr. *Ecclesiae Pastorum* (19 marzo 1975): AAS, 76 (1984), p. 45-52.

(46) Decr. *Christus Dominus*, n. 38, 1. Cfr. anche CIC, can. 447.

consiliis" (Decr. *Christus Dominus*, n. 37), et propterea in eodem Decreto conciliari statuitur decisiones Conferentiae vim iuridice obligandi habere *dumtaxat* in casibus expresse definitis (n. 38,4) »⁽⁴⁷⁾.

Mentre, con il CIC 83, si traducevano il linguaggio *canonistico* le disposizioni conciliari⁽⁴⁸⁾, il Legislatore volle anche delimitare con precisione i casi nei quali una conferenza episcopale poteva emanare decreti generali, ossia disposizioni d'indole legislativa⁽⁴⁹⁾, stabilendo allo stesso tempo che « in casibus in quibus nec ius universale nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem de qua in § 1 (di emanare decreti generali), Episcoporum conferentiae concessit, singuli Episcopi dioecesani competentia integra manet, nec conferentia eiusve praeses nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint »⁽⁵⁰⁾. Si prescrive, pertanto, che, fuori dei casi tassativamente determinati, nei quali una conferenza può dettare decreti generali, qualsiasi altra decisione della conferenza stessa avrà forza obbligatoria non già con il voto di due terzi del totale dei membri, ma soltanto nel caso che tale concreta decisione sia stata approvata all'unanimità. Qui può porsi la questione se tale decisione adottata all'unanimità diventi un atto collettivo della conferenza o sia, al contrario, un atto di ciascuno dei vescovi, i quali, pertanto, potrebbero, *ad libitum* ed in qualsiasi momento, revocare tale atto nei confronti della propria diocesi (sempre, naturalmente, entro l'ambito della comunione).

5. Rimane tuttavia un problema per quanto riguarda le dichiarazioni dottrinali delle conferenze episcopali in materia di fede e di consuetudini. In effetti, è frequente che le conferenze pubblichino documenti di tale indole, ma in nessuna norma universale è determinato il numero di voti richiesti per poter emanare documenti dottrinali, né è stabilito se in questo caso è necessaria o meno la previa *recognitio* del documento da parte della santa

⁽⁴⁷⁾ *Relatio...*, cit. nella nota 44, p. 199.

⁽⁴⁸⁾ « Novus hic Codex concipi potest veluti magnus nisus transferendi in sermonem *canonicum* hanc ipsam doctrinam, ecclesiologyam scilicet conciliarem » (GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983, con la quale veniva promulgato il CIC 83).

⁽⁴⁹⁾ Cfr. CIC, can. 455 § 1.

⁽⁵⁰⁾ CIC, can. 455 § 4.

sede ⁽⁵¹⁾. Un'esegesi rigida del precetto legale, ma forse non sufficientemente adeguata alla realtà, potrebbe richiedere per i documenti dottrinali il consenso unanime di tutti i vescovi membri della conferenza, secondo quanto stabilisce il citato § 4 del can. 455; o richiederebbe almeno il parere favorevole di due terzi dei membri oltre alla successiva *recognitio* da parte della santa sede, giacché si tratta di una materia non meno importante dei documenti di carattere legislativo.

Per un'adeguata soluzione della questione, si debbono ponderare attentamente le ragioni sia in favore sia contro ogni eventuale opinione. In effetti, qualora fosse stabilita la necessità della *recognitio*, verrebbero con ciò tolte alle conferenze episcopali molte possibilità di emanare documenti dottrinali, giacché essi rispondono frequentemente a circostanze concrete della vita di una nazione, e perderebbero tutta la loro attualità se si dovesse aspettare l'esame e la comunicazione della relativa risposta da parte del Dicastero competente; d'altra parte, la necessità della *recognitio* comporterebbe pure dei vantaggi, tra l'altro la sicurezza di uno studio ancora più approfondito del documento in questione e forse anche si eviterebbe l'eccessiva moltiplicazione di tale tipo di documenti. Astrazione fatta dall'opinione che si voglia sostenere sulla base delle norme attualmente in vigore, la questione merita forse di essere esaminata con attenzione nella sede competente di governo, per tutelare nel modo più efficace l'unità del Magistero ecclesiastico e l'adeguato coordinamento fra la santa sede e le conferenze episcopali per quanto concerne l'attività pastorale.

⁽⁵¹⁾ Nel CIC, can. 753, si fa riferimento al *religiosum animi obsequium* (cfr. Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 25/1-2), con il quale tutti i fedeli devono aderire al magistero autentico dei propri vescovi, quando essi insegnano sia individualmente sia adunati nelle conferenze episcopali o nei concili particolari (per l'interpretazione del can. 753, cfr. J. URRUTIA, *De exercitio muneris docendi a Conferentiis Episcoporum*, in *Periodica*, 76 (1987), p. 605-649, specialmente p. 607-617). Si deve pure tener presente che la *recognitio* da parte della santa sede è tassativamente richiesta per gli atti dei concili particolari (cfr. CIC, can. 446), mentre tale requisito non appare stabilito quanto ai documenti delle conferenze episcopali che non contengano decreti generali d'indole legislativa (cfr. CIC, can. 29) o esecutiva (cfr. CIC, can. 31): effettivamente, la legge universale tace quanto ai voti richiesti per l'approvazione dei documenti dottrinali delle medesime conferenze; anzi, da quanto ci è dato di sapere, sono pochi gli statuti approvati per le conferenze episcopali nei quali si prevede una certa normativa in merito (gli Statuti di tutte le conferenze episcopali d'Europa sono stati raccolti e pubblicati da R. ASTORRI, *Gli statuti delle conferenze episcopali. I. Europa*, Padova, 1987).

Una soluzione definitiva della questione che ora stiamo trattando richiederebbe forse che si tenesse presente la nota posta in calce al n. 37 in diverse redazioni preparatorie del Decr. *Christus Dominus*, anche in quella consegnata ai Padri conciliari il 16 settembre 1965, vale a dire a distanza di soli 42 giorni dalla promulgazione del Decreto stesso (28 ottobre 1965). Tale nota, soppressa nel testo definitivo senza alcuna spiegazione, recita:

« Sunt enim nonnulla negotia quae communem omnium Episcoporum agendi rationem expostulant, praesertim si totam attingant nationem; talia sunt v. g. negotia de re scholari, administrativa, de usu iurium civilium et his similia ».

« Praeterea aliquando *declarationes publicae nomine omnium Episcoporum faciendae sunt* (la sottolineatura è nostra), quarum aliae maximi momenti esse possunt, uti declarationes quae publicam opinionem valde commovere valeant fideliumve admirationem gignere, aut quae nimium a recepta communi agendi vel sentiendi ratione discrepent, aut quae cum declarationibus de eadem materia a finitimis Episcoporum Conferentiis forte latis pugnent, et his similia » ⁽⁵²⁾.

La soppressione di tale nota deve essere valutata anche alla luce del *mandato generale* contenuto nello stesso Decr. *Christus Dominus*, n. 44, dove, per quanto concerne l'applicazione normativa delle disposizioni dello stesso Decreto, si rinvia ai precetti stabiliti nel medesimo, ma « perpensis etiam animadversionibus quae vel a Commissionibus vel a Patribus conciliaribus prolatae sunt ». Sulla base dei dati citati in precedenza, sembra che il senso da attribuire alla predetta soppressione non sia quello di negare alle conferenze episcopali la capacità di emanare dichiarazioni dottrinali, ma piuttosto quello di non incoraggiare le medesime conferenze a moltiplicare tali

⁽⁵²⁾ Questa nota (nota 1 del Cap. III) corrispondeva al n. 37 del Decr. *Christus Dominus*, ed era posta immediatamente dopo le parole « coniunctiorem operam efficiant »: cfr. *Schema Decreti « De pastorali Episcoporum munere in Ecclesia »*. *Textus recognitus et modi*, p. 111 (*Acta Synodalia*, IV-II, p. 604). La predetta nota si trovava solo parzialmente, e divisa in due, nello schema del 1963 (cfr. *Acta Synodalia*, II-IV, p. 376, note 8 e 9). Il testo di queste due note fu successivamente unificato, completandolo anche con altre idee provenienti dal testo soppresso nel n. 24, lettere b), c) e d), dello stesso schema (cfr. *supra*, nota 30).

dichiarazioni, limitandosi pertanto a quelle che siano chiaramente richieste da ragioni pastorali, in ragione delle concrete circostanze di tempo e luogo.

III. *La funzione della conferenza episcopale.*

6. Nella parte precedente abbiamo constatato come i diversi schemi attraverso cui si è giunti alla redazione definitiva del Decr. *Christus Dominus* cercassero sempre un adeguato equilibrio, di modo che la necessità di un coordinamento dell'azione pastorale svolta dai vescovi di una nazione non comportasse una riduzione della potestà che spetta ad ogni vescovo nella propria diocesi.

Può aggiungersi inoltre che, nonostante alcune richieste di Padri conciliari, la conferenza episcopale non fu concepita come organo intermedio di governo in senso stretto, interposto cioè tra la santa sede e i singoli vescovi, ma piuttosto come organo sopradiocesano, vale a dire di collegamento e di unione tra i vescovi⁽⁵³⁾. È utile leggere alla luce di questo criterio ermeneutico il Cap. III del Decr. *Christus Dominus*, (*De Episcopis in commune plurium Ecclesiarum bonum cooperantibus*), soprattutto i nn. 36-38, dove si constata che « specialmente ai nostri tempi, i vescovi spesso difficilmente sono in grado di svolgere in modo adeguato e con frutto la loro funzione, senza una cooperazione sempre più stretta e concorde con gli altri vescovi » (n. 37/1); è così affermata la convenienza per i vescovi di una stessa nazione o regione di riunirsi periodicamente, « ut communicatis prudentiae et experientiae luminibus, collatisque consiliis sancta fiat ad commune Ecclesiarum bonum virium conspiratio » (*ibid.*), allo scopo cioè di avere fra loro uno scambio di opinioni e di esperienze, che permetta ad ognuno di prendere le decisioni più confacenti al governo della propria diocesi, tenendo anche presenti le circostanze che si verificano nei luoghi più vicini⁽⁵⁴⁾. Riprendendo quasi alla lettera le parole del Decr. *Christus Dominus*, n. 38/1, la conferenza episcopale è descritta dal CIC nei seguenti termini: « Episcoporum conferentia, institutum quidem permanens, est coetus

(53) Sulle strutture gerarchiche sopradiocesane, cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *Organización jerárquica de la Iglesia*, in AA.VV., *Manual de Derecho Canónico*, Pamplona, 1988, cap. VI, p. 291-371, specialmente p. 351-366.

(54) Cfr. CONGR. PER I VESCOVI, *Direttorio Ecclesiae imago, de pastoralis ministerio Episcoporum*, 22 febbraio 1973, Città del Vaticano, 1973, soprattutto nn. 210-212.

Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii, munera quaedam pastoralia coniunctim pro christifidelibus sui territorii exercentium, ad maius bonum provehendum, quod hominibus praebet Ecclesia, praesertim per apostolatus formas et rationes temporis et loci adiunctis apte accommodatas, ad normam iuris »⁽⁵⁵⁾. In questo modo, « Coetus Episcopales hodie multiplicem atque fecundam opem conferre possunt, ut collegialis affectus ad concretam applicationem perducatur »⁽⁵⁶⁾: costituiscono, quindi, un modo perché possa essere concretamente vissuto l'*affectus collegialis*, che è un riflesso ed una manifestazione della collegialità episcopale, senza identificarsi tuttavia con essa⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁵⁾ CIC, can. 447, dove, rispetto al Decr. *Christus Dominus*, n. 38/1, si aggiunge che la conferenza è un « institutum permanens », precisando inoltre che in essa i vescovi esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali.

⁽⁵⁶⁾ Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 23/4. « Haud dubia est utilitas, immo necessitas pastoralis, Conferentiarum Episcopaliū necnon earum confoederationum in gradu continentali. Sitne ratio sufficiens — ut aliquando fit, praecipue ob rationem laboris communiter peracti — ut haec instituta recognoscantur ut specificae et stricto sensu *collegialia* secundum doctrinam Constitutionis *Lumen gentium* (22, 23) et Decreti *Christus Dominus* (4, 5, 6)? Hi textus facultatem non dant attribuendi, lexico presso et apto, hanc qualitatem collegialem conferentiis episcoporum. (Loquimur hic de qualitativo “collegialis” quia, ut sonat vocabulum “collegialitas” non usurpatum est a Concilio Vaticano Secundo ipso). Ex altera parte, “collegialitas” episcopalis quae fundatur in “collegialitate” Apostolorum est *universa*. Relate ad *totalitatem* Ecclesiae competit *totalitati* corporis episcoporum in communione hierarchica cum Romano Pontifice [...]. E contra, instituta ut Conferentiae Episcopales (et earum coetus continentales) propria sunt organizationi et concretae vel historicae figurae Ecclesiae (iure ecclesiastico). Si applicentur his vocabula “collegium”, “collegialitas”, “collegialis”, utuntur (piuttosto: adhibentur) sensu analogico et theologico improprio » (COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, *Documenta. 13. Themata selecta de ecclesiology occasione XX anniversarii conclusionis Concilii Oecumenici Vaticani II*, n. 5.3, Città del Vaticano, 1985, p. 33-34).

⁽⁵⁷⁾ « Affectus collegialis amplior est quam collegialitas effectiva solummodo iuridice intellecta. Affectus collegialis anima est collaborationis inter episcopos sive in campo regionali, sive in nationali sive in internationali. Actio collegialis in sensu stricto implicat activitatem totius collegii una cum eius capite supra totam Ecclesiam [...]. Ab hac prima collegialitate sensu stricto sumpta, distinctae sunt diversae realisationes partiales, quae sunt vere signum et instrumentum affectus collegialis: Synodus episcoporum, conferentiae episcoporum [...]. Omnes hae realisationes non possunt directe ex principio theologico collegialitatis deduci » (SYNODUS EPISCOPORUM, *Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi. Relatio finalis*, n. II, C, 4, Libreria editrice vaticana 1985, p. 13-14). « Para evitar confusiones terminológicas, es necesario advertir que la expresión *acción* o *acto colegial*, referida a los Obispos, puede entenderse en dos acepciones distintas: a) acción del Colegio

Cerchiamo ora di determinare la funzione della conferenza episcopale sulla scorta dei testi fin qui esaminati. Abbiamo già avuto occasione di rilevare come essa non sia presentata quale *organo intermedio di governo*: in effetti, la conferenza appare piuttosto come logico *prolungamento del compito che ogni vescovo deve svolgere nella propria diocesi*, di modo che, in unione con altri vescovi ai quali è specialmente collegato dal vincolo della prossimità geografica, egli possa realizzare, in intima e fattiva comunione, ciò che da solo riuscirebbe difficilmente a conseguire. Se il tema qui studiato è considerato in questa prospettiva, ne scaturisce che governo della diocesi e partecipazione alla conferenza episcopale non sono due compiti giustapposti, ma intimamente collegati fra di loro ed in reciproca dipendenza l'uno dall'altro. In effetti, il corretto svolgimento della propria funzione diocesana richiede non l'isolamento, ma la cooperazione con gli altri fratelli nell'episcopato, per raggiungere in tal modo un reciproco arricchimento mediante lo scambio di esperienze e di opinioni, nonché attraverso alcuni provvedimenti o decisioni disciplinari adottate di comune accordo.

Inteso in questi termini, il lavoro del vescovo diocesano in seno alla conferenza episcopale s'inquadra e si configura come *una parte del compito in favore della propria diocesi*. Ciò non significa, evidentemente, che, con una visione riduttiva, egli debba vegliare esclusivamente sugli interessi della *portio populi Dei* affidatagli, ma, al contrario, che la sua partecipazione nella conferenza è necessaria per il buon governo della diocesi, mentre torna anche in favore di altre Chiese particolari. Non sarebbe corretto, pertanto, impostare il lavoro nella diocesi e nella conferenza in termini disgiuntivi, come se uno di essi escludesse l'altro o ne fosse l'ostacolo. L'idea è espressa efficacemente nel Direttorio sul ministero pastorale dei vescovi, che recita così: « (il vescovo), *prudencia pastorali ductus et amore incensus erga suam ipsius dioecesim*, operam dat, ut Conferentia, meliore qua possit ratione, fines consequatur, ob quos est insti-

Episcopal [...]; b) acto de un conjunto de Obispos en cuanto constituyen una corporación colegial o *universitas personarum*, cuya actividad es determinada por los miembros que, con o sin igualdad de derechos, participan en las decisiones a tenor del Derecho y de los estatutos (cfr. CIC, can. 115 § 2). Así, por ejemplo, la Conferencia Episcopal constituye una persona jurídica colegial, con capacidad de realizar actos colegiales en el segundo sentido explicado, pero no en el primero, aunque dichos actos serán también manifestación del *affectus collegialis* » (J.L. GUTIÉRREZ, *Organización jerárquica de la Iglesia*, cit. nella nota 53, p. 303).

tuta »⁽⁵⁸⁾. Si può affermare, quindi, che il compito pastorale di un vescovo nella propria diocesi comporta necessariamente la sua partecipazione attiva ai lavori della conferenza episcopale, mentre allo stesso tempo traccia i limiti di tale partecipazione: nei confronti della conferenza, la quale dovrà occuparsi solo delle questioni che richiedono di essere dalla stessa trattate, per il bene dell'insieme delle diocesi; e nei confronti inoltre della dedizione personale di ogni singolo vescovo, il quale riserverà alla conferenza la parte del suo tempo richiesta dall'importanza delle questioni da trattarsi, che va misurata secondo il beneficio che ne ricaveranno sia la propria sia le altre diocesi, alla luce cioè delle esigenze del dovere cui è tenuto nei confronti sia della Chiesa particolare, a capo della quale egli è posto, sia della comunione e dell'*affectus collegialis* verso gli altri vescovi del territorio.

Alla luce delle precedenti riflessioni, sembra alquanto confuso riferirsi alle conferenze episcopali quali *organi intermedi* nell'organizzazione gerarchica della Chiesa, secondo la terminologia adottata da alcuni autori. Tale espressione, infatti, potrebbe indurre a pensare che le conferenze costituiscano un grado o punto di passaggio fra il potere primaziale del Papa e ciascun vescovo, mentre sembra vero piuttosto il contrario: che, cioè, la conferenza non intacca la « omnis potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastorals requiritur » e che compete *per sé* al vescovo diocesano⁽⁵⁹⁾, anzi, la potenza, in quanto, riprendendo le parole del Decr. *Christus Dominus*, n. 37, aumenta la sua capacità di adempiere adeguatamente e fruttuosamente al proprio *munus* con una stretta e concorde cooperazione con gli altri vescovi⁽⁶⁰⁾.

7. Alcuni anni fa, abbiamo avuto occasione di esaminare ampiamente il principio di sussidiarietà e il suo ambito di attuazione pratica nella Chiesa⁽⁶¹⁾. Rinviando allo studio citato per quanto

⁽⁵⁸⁾ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Ecclesiae imago*, cit. nella nota 54, n. 211, a).

⁽⁵⁹⁾ CIC, can. 381 § 1. Cfr. *supra*, note 3 e 4.

⁽⁶⁰⁾ La potestà del vescovo appare così rafforzata e garantita, sia dal primato del romano pontefice (cfr. Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 27/2; CIC, can. 333 § 1) che dall'*affectus collegialis* che lo unisce in maniera particolare con i vescovi della propria nazione.

⁽⁶¹⁾ Cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *El principio de subsidiariedad y la igualdad radical de los fieles*, in *Ius Canonicum*, 11 (1971), p. 413-444. Quanto ai documenti più recenti,

riguarda la parte documentale, intendiamo ora esaminare brevemente se, e in quale misura, tale principio possa applicarsi all'organizzazione gerarchica della Chiesa, e concretamente ai rapporti delle conferenze episcopali sia con la santa sede sia con i singoli vescovi diocesani ⁽⁶²⁾.

Sembra in proposito che si debba innanzitutto precisare l'esatto contenuto del principio di sussidiarietà. Pare, in effetti, che ad esso sia talvolta attribuito un significato assai ampio, oltre i termini nei quali fu enunciato da Pio XI ⁽⁶³⁾ e dichiarato da Pio XII valido per la vita della Chiesa « senza pregiudizio della sua struttura gerarchica » ⁽⁶⁴⁾, come se comprendesse non solo i rapporti dei pubblici poteri con l'individuo singolo o associato con altri, ma fosse anche applicabile ai rapporti fra le istituzioni che, ai diversi livelli, esercitano i pubblici poteri. Così facendo, sembra che si confondano due temi o aspetti che in realtà dovrebbero essere considerati separatamente: da una parte, l'organizzazione della gerarchia per il retto governo della Chiesa, secondo i principi che scaturiscono dal diritto divino formalizzatosi col trascorso del tempo anche mediante strutture di diritto positivo umano; e, d'altra parte, i rapporti della stessa gerarchia con il complesso dei fedeli, i quali devono tutti partecipare

cfr. PONT. COMMISSIONE PER I MEZZI DI COMUNICAZIONE SOCIALE, Istr. past. *Communio et progressio*, 23 maggio 1971, nn. 85-87: AAS, 63 (1971), p. 624-625; CONGR. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, circolare *Postremis hisce annis*, circa l'insegnamento del diritto canonico ai candidati al sacerdozio, 2 aprile 1975, n. I in fine: *Communicationes*, 7 (1975), p. 14; Id., *Lettera ai presidenti delle conferenze episcopali*, 24 giugno 1977, e documento *L'école catholique*, 19 marzo 1977, n. 70 (OCHOA V, 7310); COMMISSIONE PONT. « IUSTITIA ET PAX », Documento *Self-Reliance: compter sur soi*, 15 maggio 1978 (EV 6, 763-771); CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. *Libertatis conscientiae*, 22 marzo 1986, nn. 73 e 94: AAS, 79 (1987), p. 586 e 595. Si veda anche G. BARBERINI, *Appunti e riflessioni sull'applicazione del principio di sussidiarietà nell'ordinamento della Chiesa*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 36 (1980), p. 329-361; W. KASPER, *Der Geheimnischarakter hebt den Sozialcharakter nicht auf. Zur Geltung des Subsidiaritätsprinzips in der Kirche*, in *Herderkorrespondenz*, 41 (1987), p. 223-236.

⁽⁶²⁾ « Commendatur studium quod consideret utrum principium subsidiarietatis in societate humana vigens, possit in Ecclesia applicari et quonam gradu et sensu talis applicatio fieri possit vel debeat (cfr. PIUS XII, AAS, 38 (1946), p. 144) » (SYNODUS EPISCOPORUM, *Relatio finalis*, cit. nella nota 57, n. II, C, 8, c, p. 16).

⁽⁶³⁾ Cfr. Pio XI, Enc. *Quadragesimo anno*, 15 maggio 1931: AAS, 23 (1931), p. 203.

⁽⁶⁴⁾ Pio XII, *Alloc. concistoriale* del 20 febbraio 1946: AAS, 38 (1946), p. 145.

attivamente, ognuno *secundum propriam condicionem et munus* ⁽⁶⁵⁾, alla realizzazione della missione per la quale la Chiesa fu istituita, concorrendo ciascuno, con la propria cooperazione — organica e reciprocamente complementare con l'attività degli altri membri — all'edificazione del Corpo di Cristo ⁽⁶⁶⁾. È in questo secondo aspetto che, a nostro parere, il principio di sussidiarietà ottiene piena applicazione nella vita della Chiesa; viceversa, per quanto concerne il primo, e cioè la delimitazione delle competenze e il coordinamento delle strutture gerarchiche, pare preferibile adoperare un altro termine, desunto se pare opportuno dalla scienza dell'organizzazione, per non incorrere in una generalizzazione che andrebbe a scapito della dovuta precisione ⁽⁶⁷⁾.

Tuttavia, le puntualizzazioni che abbiamo cercato di apportare per quanto riguarda l'uso del termine *sussidiarietà* lasciano intatta la sostanza della questione alla quale ci stiamo riferendo: vale a dire, quali siano i principi che regolano i rapporti delle strutture istituzionali nella Chiesa, e se in essi si riscontri un'esigenza di decentramento o, al contrario, di centralizzazione nell'esercizio della *sacra potestas*, con particolare riferimento nel caso qui studiato all'attività esercitata dalle conferenze episcopali. Volendo dare una risposta e cercando di riepilogare quanto esposto nella prima parte di questo studio, pensiamo che i principi sui quali fa perno l'organizzazione gerarchica della Chiesa, per quanto riguarda la questione ora trattata, possano essere enunciati nel seguente modo:

⁽⁶⁵⁾ In questo rapporto *secundum propriam condicionem et munus* assume un ruolo primario nella struttura della Chiesa la reciproca complementarietà fra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune di tutti i fedeli, i quali « licet essentia et non gradu tantum differant, ad invicem tamen ordinantur » (Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 10/2). Si veda in proposito P. RODRÍGUEZ, *El concepto de estructura fundamental de la Iglesia*, in *Veritati Catholicae, Festschrift für Leo Scheffczyk zum 65. Geburtstag*, Aschaffenburg, 1985, p. 237-246; J.L. GUTIÉRREZ, *Diakonie und Vollmacht - Vom Dienst der Hierarchie*, in *Die Stunde des Laien. Laie und Priester zwanzig Jahre nach dem Konzil*, St. Ottilien, 1987, p. 147-189, specialmente p. 147-158.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. CIC, can. 208.

⁽⁶⁷⁾ Esprime con efficacia quest'idea J. HERVADA, il quale scrive: « ¿Qué es la función subsidiaria? No es inútil esta pregunta, especialmente en los tiempos actuales en los que muchos autores han hablado del principio de subsidiariedad en sentido más amplio al que aquí utilizamos, un sentido amplio que nos parece desdibujarlo y confundirlo con otros principios. La función subsidiaria es la función de *ayuda* (*subsídium*) propia del gobierno eclesiástico respecto a los ámbitos privados del fiel y, en general, de las entidades menores » (*Elementos de Derecho constitucional canónico*, Pamplona, 1987, p. 252-253).

a) il Papa è pastore della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, gode di potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente;

b) spetta al vescovo diocesano, nella diocesi affidatagli, tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale;

c) la conferenza episcopale non costituisce un organo intermedio, ma piuttosto un prolungamento della funzione del vescovo nei riguardi della propria diocesi;

d) oltre alle materie che spettano sempre e di per sé al Papa, egli in definitiva (*ultimatum*) regola sempre l'esercizio della potestà dei vescovi, e può anche circoscriverlo entro certi limiti, nei casi in cui ciò sia richiesto dalla *utilitas* della Chiesa o dei fedeli;

e) la conferenza episcopale di regola è costituita per rafforzare la potestà dei singoli vescovi, ma allo stesso tempo ad essa possono essere riservate dal Papa determinate questioni: così succede, per esempio, nei casi previsti dal can. 455 § 1; in tali casi la conferenza gode della capacità di emanare decreti generali su determinate materie in virtù di un mandato della sede apostolica.